

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la Spettabile Clientela che la Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo Cassa Rurale e Artigiana aderisce al “Fondo di Garanzia per i mutui per la prima casa” istituito dall’art. 1, comma 48, lett.c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014).

### **Cosa è il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa”**

Attraverso il “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa” lo Stato rilascia garanzie, a prima richiesta, dirette esplicite, incondizionate ed irrevocabili, per l’accensione di mutui ipotecari:

- di ammontare non superiore a 250 mila euro, erogato in unica soluzione;
- destinati all’acquisto - ovvero all’acquisto e all’esecuzione di interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, site sul territorio nazionale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e prive delle caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 % della quota capitale, tempo per tempo in essere, del mutuo ipotecario ed è efficace, in via automatica, a decorrere dalla data di erogazione del mutuo.

È prevista l’esclusiva garanzia ipotecaria sull’immobile, oltre ad eventuali garanzie assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. È fatto preciso divieto alla Banca di chiedere garanzie aggiuntive, incluse eventuali fidejussioni.

### **Chi può farne richiesta**

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo salvo quelli acquistati per successione *mortis causa*, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Per l’accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

In presenza di più domande per l’ammissione alla garanzia pervenute nella stessa giornata, il gestore del Fondo (Consap S.p.A.) attribuirà priorità ai mutui erogati a:

- giovani coppie: nuclei familiari costituiti da almeno due anni, coniugati o conviventi more uxorio, con uno dei componenti di età inferiore a 35 anni;
- nuclei monogenitoriali con figli minori: persona singola non coniugata, separata, divorziata o vedova con almeno un figlio convivente minore;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della legge 28 giugno 2012, n.92;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Per i mutui ai quali è stata assegnata priorità è, inoltre, previsto che il Tasso Effettivo Globale (TEG) del rapporto non sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), pubblicato



trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

### **Come fare domanda**

La domanda di ammissione alla garanzia del "Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa" deve essere presentata alla Banca utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet [www.bcclocorotondo.it](http://www.bcclocorotondo.it).

Per conoscere le condizioni economiche è possibile rivolgersi al personale di filiale e consultare il foglio informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori del **"Mutuo Fondiario Fondo di Garanzia Prima Casa"** pubblicato, oltre che sul sito [www.bcclocorotondo.it](http://www.bcclocorotondo.it), anche sui chioschi multimediali, collocati presso ciascuna delle filiali.